COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 23/04/2024

OGGETTO: **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024, APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI K RIDUZIONI AGEVOLAZIONI E SCADENZE.**

L'anno **2024**, addì **23** del mese di **aprile** alle ore **14:00,** nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. NICOLA MAGNI.

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
GALARDI ENRICO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
ACETO ANNARITA	CONSIGLIERE	Presente
PAZZAGLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
LANDI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
PIANIGIANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente
SECCHI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
BARBULLUSHI DALINA	CONSIGLIERE	Presente
SANTINI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
CALO' JOSE' EDUARDO	CONSIGLIERE	Assente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
AGGRAVI SOFIA	CONSIGLIERE	Presente
SOTTILI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CECCHERINI EMANUELA	CONSIGLIERE	Assente
PERUZZI VALERIO	CONSIGLIERE	Assente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco NARDI STEFANO e gli Assessori Comunali: BIANCHI CRISTIANO, PINGARO GRAZIA, CORTECCI SERENA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. ENRICO GALARDI, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

copia informatica per consultazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI

Anno: 2024

Numero: 646

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024, APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI K RIDUZIONI AGEVOLAZIONI E SCADENZE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'illustrazione e la discussione del presente provvedimento è stata esperita contestualmente al precedente punto iscritto al n. 34) dell'ordine del giorno con oggetto "Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2024 ai fini TARI", considerata l'affinità dei temi trattati;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

copia informatica per consultazione

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che «nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato prorogato al 15 marzo 2024 con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

VISTA la L. 30 dicembre 2023 n. 213, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2024;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

VISTO il regolamento Comunale per la tassa rifiuti TARI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2020 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 29/06/2021, n. 50/2022 ed in ultimo con la delibera di Consiglio n. 42 del 27/04/2023

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

copia informatica per consultazione

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]”;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano”

VISTA in tal senso la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l’«Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)»;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, che è stato approvato con specifica deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna;

RICHIAMATA la propria deliberazione con la quale è stato preso atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2024 ai fini tari e PEF pluriennale ARERA 2023-2025 trasmesso da ATO, il quale espone un costo complessivo di Euro 4.386.607,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte fissa pari a € 1.642.418,00 e parte variabile pari a 2.744.189,00 e, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 4.249.607,00 considerati al netto della componente relativa alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ARERA (contributo MIUR ed entrate da recupero evasione) di cui parte fissa € 1.505.418,00 e parte variabile € 2.744.189,00 assunta in data odierna;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all’approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»;

VISTA, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l’«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate UR1,a e UR2,a), di cui è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all’interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall’IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

copia informatica per consultazione

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera bter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

RITENUTO confermare, per l'anno 2024, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb, così per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd, già approvati con delibera del Consiglio Comunale per l'anno 2023, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3 a) e 3 b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999;

RITENUTO in virtù della ripartizione dei costi tra quota fissa e quota variabile, stabilire in base a criteri di ragionevolezza per coerenza con i dati storici, che non si discosta dal mero calcolo matematico di suddivisione dei costi in base alle superfici e alla quantità di rifiuti presunta come evidenziato nell'allegato A, la percentuale di ripartizione dei costi derivanti da PEF tra utenze domestiche e non domestiche, come di seguito:
quota fissa utenze domestiche 70%
quota fissa utenze non domestiche 30%
quota variabile utenze domestiche 52,30%
quota variabile utenze non domestiche 47,70%
al fine di determinare un rapporto equo e congruo tenuto conto dei costi del piano finanziario, delle superfici tassabili, dei coefficienti K e della quantità stimata di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e quelle non domestiche utilizzando per l'attività produttive le superfici adattate con il coefficiente di produzione rifiuti;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

RITENUTO pertanto determinare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, che garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità; come dettagliatamente indicate nell'elaborazione nell'allegato allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all A);

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 %.";

VISTO l'art. 13, comma 15 ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO stabilire il versamento della tassa annuale per l'anno 2024 in due rate del 50% ciascuna, una in acconto entro il 28.06.2024 ed una a saldo da versare entro il 02.12.2024;

copia informatica per consultazione

RITENUTO concedere alle utenze di famiglie con ISEE fino a 8.265,00 la riduzione nella misura del 100% della quota fissa e del 100% della quota variabile, da finanziarsi con risorse proprie previste nel bilancio di previsione 2024-2026 esercizio 2024 fino alla concorrenza di € 30.000,00 (dovuto dagli utenti).

STABILITO che le relative domande dovranno essere presentate all'ufficio competente entro il termine del 31/05/2023 secondo le modalità stabilite nel rispettivo bando da pubblicare sul sito istituzionale e la graduatoria sarà redatta sulla base del solo valore ISEE valido per l'anno 2024, ed in caso di pari importi prevarranno i nuclei familiari più numerosi, fino alla concorrenza di importo per riduzioni di € 30.000,00; Qualora il complessivo importo dell'esenzione gli aventi diritto eccedesse tale somma, sarà redatta una graduatoria dei contribuenti sulla base di quanto previsto dal bando;

RILEVATO che tali forme di intervento rientrano nelle fattispecie di interventi finanziabili anche con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013;

RITENUTO inoltre confermare le riduzioni già applicate nel 2023 come di seguito specificate:

- la riduzione sulla quota variabile nella misura del 60% per le utenze non domestiche che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle frazioni umide da raccolta differenziata prodotte dalle grandi utenze e che vengono conferite al servizio pubblico. La relativa richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio con decorrenza dall'anno successivo. Tale riduzione si applica esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti.

- la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche relativamente ai locali ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessioni e/o autorizzazioni amministrative, rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra, e comunque, non superiore a 183 gg;

- la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche, per i locali e le aree scoperte, adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorità qualora non siano complessivamente superiori a gg. 183;

- la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze domestiche che utilizzano sistemi di autocompostaggio mirati al riutilizzo della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata di cui al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa, precisando che:
  a) L'autocompostaggio può essere realizzato mediante apposita compostiera in materiale plastico, compostiera a cassette, mediante buca nel terreno (concimaia) ed il compost prodotto è destinato all'autoconsumo come ammendante e non può essere conferito al servizio di raccolta rifiuti.
  b) In quanto presupposto della riduzione della tassa l'utente è tenuto all'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio.
  c) La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo presso l'ufficio ambiente e avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda di riduzione.
  d) La predetta agevolazione è subordinata inoltre alle verifiche sulla corretta esecuzione del compostaggio effettuata mediante sopralluogo a campione nell'arco dell'anno; l'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
  e) Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico non sia conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata; per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo.
  f) L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio ambiente

- la riduzione del 90% la riduzione sulla quota variabile per le utenze domestiche relativamente alle unità immobiliari possedute da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A), o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo;

copia informatica per consultazione

- la riduzione sulla quota variabile nella misura del 10% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a gg. 183 nell'anno solare;

- la riduzione sulla quota variabile nella misura del 20% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- la riduzione sulla quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, nella misura del 60% per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino;

- la riduzione sulla quota variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, nella misura del 90% per le unità immobiliari non utilizzate;

- la riduzione nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1e 147 bis - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

ACQUISTO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegato alla presente deliberazione;

Posto in votazione il provvedimento, nelle forme di legge, si ottiene il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 12;
- Voti favorevoli: n. 8;
- Astenuti: n. 4 (Ferrandi, Nencini, Aggravi, Sottili)
-

D E L I B E R A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

1. di stabilire le tariffe TARI e i relativi K da applicare per l'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, che garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, come dettagliatamente indicate nell'elaborazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a conguaglio;

3. di stabilire le scadenza per i pagamenti degli avvisi TARI 2024 che verranno inviati in acconto (importo del 50% del dovuto annuo) al 28 giugno 2024 ed a saldo (importo del 50% del dovuto annuo) con scadenza 2 dicembre 2024;

4. di approvare le riduzioni valide per l'anno 2024 per le utenze di famiglie con ISEE fino a 8.265,00 nella misura del 100% della quota fissa e del 100% della quota variabile, fino alla concorrenza

copia informatica per consultazione

dell'importo per esenzioni pari a € 30.000,00 da finanziarsi con le risorse proprie derivanti dalla fiscalità generale del comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013;

5. di stabilire che le relative domande dovranno essere presentate all'ufficio competente entro il termine del 31/05/2024 secondo le modalità stabilite nel rispettivo bando da pubblicare sul sito istituzionale e la graduatoria dei contribuenti aventi diritto, sarà redatta sulla base del solo valore ISEE valido per l'anno 2024, ed in caso di pari importi prevarranno i nuclei familiari più numerosi, fino alla concorrenza di importo per riduzioni di € 30.000,00;

6. di confermare per l'anno 2024 rispetto a quanto già disposto per l'anno 2023:
   - la riduzione sulla quota variabile nella misura del 60% per le utenze non domestiche che hanno aderito all'iniziativa tesa all'installazione di contenitori specifici mirati alla intercettazione delle frazioni umide da raccolta differenziata prodotte dalle grandi utenze e che vengono conferite al servizio pubblico. Tale riduzione si applica esclusivamente sulle superficie di produzione di tali tipologie di rifiuti con decorrenza dall'anno successivo alla presentazione della domanda.
   - la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche relativamente ai locali ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessioni e/o autorizzazioni amministrative, rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra, e comunque, non superiore a 183 gg;
   - la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche, per i locali e le aree scoperte, adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorità qualora non siano complessivamente superiori a gg. 183;
   - la riduzione sulla quota variabile nella misura del 30% per le utenze domestiche che utilizzano sistemi di autocompostaggio mirati al riutilizzo della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata di cui al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa, precisando che:
     a) L'autocompostaggio può essere realizzato mediante apposita compostiera in materiale plastico, compostiera a cassette, mediante buca nel terreno (concimaia) ed il compost prodotto è destinato all'autoconsumo come ammendante e non può essere conferito al servizio di raccolta rifiuti.
     b) In quanto presupposto della riduzione della tassa l'utente è tenuto all'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio.
     c) La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo presso l'ufficio ambiente e avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda di riduzione.
     d) La predetta agevolazione è subordinata inoltre alle verifiche sulla corretta esecuzione del compostaggio effettuata mediante sopralluogo a campione nell'arco dell'anno; l'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
     e) Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico non sia conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata; per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo.
     f) L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio ambiente
   - la riduzione del 90% sulla quota variabile per le utenze domestiche relativamente alle unità immobiliari possedute da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo avere trasferito la residenza /domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A), o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo;
   - la riduzione sulla quota variabile nella misura del 10% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a gg. 183 nell'anno solare;
   - la riduzione sulla quota variabile nella misura del 20% per le utenze domestiche relative ad unità immobiliari ad uso abitativo occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
   - la riduzione sulla quota variabile nella misura del 60%, per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino; sia per le utenze domestiche che per le non domestiche,

copia informatica per consultazione

- la riduzione sulla quota variabile nella misura del 90%, per le unità immobiliari non utilizzate sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;
- la riduzione nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria

7. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

8. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili e amministrative conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

9. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con votazione separata, espressa nelle forme di legge, con n. 8 voti favorevoli e n. 4 Consiglieri astenuti (Ferrandi, Aggravi, Nencini, Sottili),

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^ del D.Lgs n. 267/2000.

Il resoconto verbale relativo al presente argomento è riportato integralmente su supporto audiovisivo, agli atti del Consiglio comunale.

Si dà atto che rientra nella sala della riunione, il Consigliere Roberto Pianigiani, sono presenti n. 12 Consiglieri, oltre il Sindaco.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ENRICO GALARDI

IL VICE SEGRETARIO
Dott. NICOLA MAGNI

copia informatica per consultazione

CATEGORIA UTENZE DOMESTICHE	2024	
	TF	TV
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	€ 0,85015	€ 97,69873
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	€ 0,92924	€ 156,31797
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	€ 1,00832	€ 195,39746
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	€ 1,08740	€ 214,93720
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	€ 1,15660	€ 283,32631
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	€ 1,21592	€ 332,17568

CATEGORIA UTENZE NON DOMESTICHE	2024	
	TF	TV
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,96021	€ 3,25835
2 - Cinematografi e teatri	€ 0,78479	€ 2,65608
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,79402	€ 2,70684
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,43108	€ 4,81478
5 - Stabilimenti balneari	€ 1,03407	€ 3,48167
6 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,82172	€ 2,75421
7 - Alberghi con ristorante	€ 1,99428	€ 8,33029
8 - Alberghi senza ristorante	€ 1,88349	€ 6,35430
9 - Case di cura e riposo	€ 1,64343	€ 5,55578
10 - Ospedale	€ 2,32666	€ 7,85659
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,25280	€ 7,59606
12 - Banche ed istituti di eredito	€ 1,58804	€ 5,33923
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,97581	€ 6,66897
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,21587	€ 7,46410
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,45878	€ 4,92644
16 - Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,46515	€ 8,29983
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,93888	€ 6,53701
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,36645	€ 4,99073
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,60650	€ 6,02948
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,59090	€ 2,87432
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,79402	€ 3,40046
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 6,00130	€ 25,38166
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 6,46294	€ 21,79003
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 4,52406	€ 18,83112
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,53615	€ 11,93376
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,53615	€ 11,91008
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 7,81092	€ 26,32397
28 - Ipermercati di generi misti	€ 3,18531	€ 10,72922
29 - Banchi di mercato genere alimentari	€ 9,28817	€ 31,29778
30 - Discoteche, night-club	€ 2,37282	€ 7,99532
AGRITURISMI AFFITTACAMERE CON SOMM.NE PASTI	€ 1,99428	€ 6,73325
CASE VACANZA SENZA SOMM.NE PASTI	€ 1,56957	€ 5,27833
AGRITURISMI SENZA SOMM.NE PASTI	€ 1,56957	€ 5,27833

copia informatica per consultazione

PIANO FINANZIARIO

COSTI FISSI

Totale parte fissa	*€*	*1.642.418,00*
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	*€*	*137.000,00*
Totale parte fissa	**€**	**1.505.418,00**
pari al		*35,42%*
totale costi PF	€	4.249.607,00
totale costi da riparametrare	€	4.249.607,00
Dato a-1	€	4.136.870,00

COSTI VARIABILI

Totale parte variabile	*€*	*2.744.189,00*
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	*€*	*-*
Totale parte variabile	**€**	**2.744.189,00**
pari al		*64,58%*

70,00%	*articolazione Costi Fissi su utenze domestiche*
30,00%	*articolazione Costi Fissi su utenze non domestiche*
52,30%	*articolazione Costi Variabili su utenze domestiche*
47,70%	*articolazione Costi Variabili su utenze non domestiche*

copia informatica per consultazione

DATI PER UTENZE DOMESTICHE

	superficie tot.	*numero*	*mq. medi per utenza*	
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	*357.017,06*	*3.334,24*	107,00	1
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	*340.464,37*	*2.667,65*	128,00	2
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	*210.929,99*	*1.637,94*	129,00	3
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	*146.668,03*	*1.134,77*	129,00	4
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	*34.406,44*	*280,10*	123,00	5
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	*18.039,30*	*147,94*	122,00	6
Utenze domestiche tenute a disposizione	0,00	0,00	Ridistrubite in base alle superfici (vedi fg. "UD_Dispo.")	
TOTALE	1.107.525,19	9.202,65		
Dato a-1	*1.090.116,35*	*9.064,90*		

DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

		Superfici Assoggettabili		*Superfici Ridotte*
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	11.945,00		11.756,60
2 - Cinematografi e teatri	2	300,00		300,00
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	89.304,31		69.240,61
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv	4	4.047,70		4.047,70
5 - Stabilimenti balneari	5	0,00		0,00
6 - Esposizioni, autosaloni	6	26.313,00		25.516,60
7 - Alberghi con ristorante	7	5.003,00		5.003,00
8 - Alberghi senza ristorante	8	4.870,00		4.702,00
9 - Case di cura e riposo	9	4.831,00		4.322,80
10 - Ospedale	10	0,00		0,00
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	11	32.130,00		31.244,45
12 - Banche ed istituti di eredito	12	11.131,00		11.105,95
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevo	13	19.516,70		13.622,70
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	1.841,00		1.841,00
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqu	15	590,00		590,00
16 - Banchi di mercato beni durevoli	16	783,85	superfici riparametrate in base alla maggiorazione	783,85
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	17	3.724,98		3.724,98
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	2.593,00		2.576,20
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	6.889,00		6.889,00
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	20	0,00		0,00
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	21	29.840,00		29.529,20
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	22	6.638,74		4.747,10
23 - Mense, birrerie, amburgherie	23	1.428,00		1.045,20
24 - Bar, caffè, pasticceria	24	4.395,26		3.500,26
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar	25	5.741,50		1.072,40
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	26	524,00		371,60
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27	658,00		536,80
28 - Ipermercati di generi misti	28	2.778,00		0,00
29 - Banchi di mercato genere alimentari	29	253,75	superfici riparametrate in base alla maggiorazione	253,75
30 - Discoteche, night-club	30	426,00		196,80
AGRITURISMI AFFITTACAMERE CON SOMM.NE PASTI	998	5.307,00		3.396,60
CASE VACANZA SENZA SOMM.NE PASTI	997	5.625,00		4.537,50
AGRITURISMI SENZA SOMM.NE PASTI	996	3.574,00		1.980,40
		293.003		**248.435**
		287.660		*247.453*

copia informatica per consultazione

SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (Centro, pop. > 5.000 abitanti)	*fisso da tabella*
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	0,86
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	0,94
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	1,02
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	1,10
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	1,17
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	1,23

Coefficiente scelto per parte variabile (Centro, pop. > 5.000 abitanti)		*scelta operata*	*% intervallo*	+o- 50%
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	*da 0,6 a 1*	1,00	100%	
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	*da 1,4 a 1,8*	1,60	50%	
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	*da 1,8 a 2,3*	2,00	40%	
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	*da 2,2 a 3*	2,20	0%	
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	*da 2,9 a 3,6*	2,90	0%	
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	*da 3,4 a 4,1*	3,40	0%	

copia informatica per consultazione

SCELTE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (Centro, pop. > 5.000 abitanti)		*coefficiente scelto DPR 158*	*Coefficiente per parte variabile (Centro, pop. > 5.000 abitanti)*	*kg/mq. anno scelto DPR158*	*% intervallo Kc*	*Kc*	*% intervallo Kd*	*Kd*	*+o- 50%*	
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	*da 0,43 a 0,61*	0,52	*da 3,98 a 5,65*	4,82	50	0,52	50	4,82		
2 - Cinematografi e teatri	*da 0,39 a 0,46*	0,43	*da 3,6 a 4,25*	3,93	50	0,43	50	3,93		
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	*da 0,43 a 0,52*	0,43	*da 4 a 4,8*	4,00	0	0,43	0	4,00		
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv	*da 0,74 a 0,81*	0,78	*da 6,78 a 7,45*	7,12	50	0,78	50	7,12		
5 - Stabilimenti balneari	*da 0,45 a 0,67*	0,56	*da 4,11 a 6,18*	5,15	50	0,56	50	5,15		
6 - Esposizioni, autosaloni	*da 0,33 a 0,56*	0,45	*da 3,02 a 5,12*	4,07	50	0,45	50	4,07		
7 - Alberghi con ristorante	*da 1,08 a 1,59*	1,08	*da 9,95 a 14,67*	12,31	0	1,08	50	12,31		
8 - Alberghi senza ristorante	*da 0,85 a 1,19*	1,02	*da 7,8 a 10,98*	9,39	50	1,02	50	9,39		
9 - Case di cura e riposo	*da 0,89 a 1,47*	0,89	*da 8,21 a 13,55*	8,21	0	0,89	0	8,21		
10 - Ospedale	*da 0,82 a 1,7*	1,26	*da 7,55 a 15,67*	11,61	50	1,26	50	11,61		
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	*da 0,97 a 1,47*	1,22	*da 8,9 a 13,55*	11,23	50	1,22	50	11,23		
12 - Banche ed istituti di eredito	*da 0,51 a 0,86*	0,86	*da 4,68 a 7,89*	7,89	100	0,86	100	7,89		
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	*da 0,92 a 1,22*	1,07	*da 8,45 a 11,26*	9,86	50	1,07	50	9,86		
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	*da 0,96 a 1,44*	1,20	*da 8,85 a 13,21*	11,03	50	1,20	50	11,03		
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	*da 0,72 a 0,86*	0,79	*da 6,66 a 7,9*	7,28	50	0,79	50	7,28		
16 - Banchi di mercato beni durevoli	*da 1,08 a 1,59*	1,34	*da 9,9 a 14,63*	12,27	50	1,34	50	12,27		
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetist	*da 0,98 a 1,12*	1,05	*da 9 a 10,32*	9,66	50	1,05	50	9,66		
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, el	*da 0,74 a 0,99*	0,74	*da 6,8 a 9,1*	7,38	0	0,74	25	7,38		
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	*da 0,87 a 1,26*	0,87	*da 8,02 a 11,58*	8,91	0	0,87	25	8,91		
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	*da 0,32 a 0,89*	0,32	*da 2,93 a 8,2*	4,25	0	0,32	25	4,25		
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	*da 0,43 a 0,88*	0,43	*da 4 a 8,1*	5,03	0	0,43	25	5,03		
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	*da 3,25 a 9,84*	3,25	*da 29,93 a 90,55*	37,51	0	3,25	13	37,51		
23 - Mense, birrerie, amburgherie	*da 2,67 a 4,33*	3,50	*da 24,6 a 39,8*	32,20	50	3,50	50	32,20		
24 - Bar, caffè, pasticceria	*da 2,45 a 7,04*	2,45	*da 22,55 a 64,77*	27,83	0	2,45	13	27,83		
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gene	*da 1,49 a 2,34*	1,92	*da 13,72 a 21,55*	17,64	50	1,92	50	17,64		
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	*da 1,49 a 2,34*	1,92	*da 13,7 a 21,5*	17,60	50	1,92	50	17,60		
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	*da 4,23 a 10,76*	4,23	*da 38,9 a 98,96*	38,90	0	4,23	0	38,90		
28 - Ipermercati di generi misti	*da 1,47 a 1,98*	1,73	*da 13,51 a 18,2*	15,86	50	1,73	50	15,86		
29 - Banchi di mercato genere alimentari	*da 3,48 a 6,58*	5,03	*da 32 a 60,5*	46,25	50	5,03	50	46,25		
30 - Discoteche, night-club	*da 0,74 a 1,83*	1,29	*da 6,8 a 16,83*	11,82	50	1,29	50	11,82		
AGRITURISMI AFFITTACAMERE CON SOMM.NE PASTI	*da 1,08 a 1,59*	1,08	*da 9,95 a 14,67*	9,95	0	1,08	0	9,95		K come 7
CASE VACANZA SENZA SOMM.NE PASTI	*da 0,85 a 1,19*	0,85	*da 7,8 a 10,98*	7,80	0	0,85	0	7,80		K come 8
AGRITURISMI SENZA SOMM.NE PASTI	*da 0,85 a 1,19*	0,85	*da 7,8 a 10,98*	7,80	0	0,85	0	7,80		K come 8

copia informatica per consultazione

SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI

IPOTESI ARTICOLAZIONE UD/UND SU RUOLO 2023			
importo tributo derivante da utenze domestiche	€	2.410.011,44	58,26%
importo tributo derivante da u. non domestiche	€	1.726.858,56	41,74%
	€	4.136.870,00	100,00%

IPOTESI ARTICOLAZIONE UD/UND SU SUPERFICI		
superfici totali utenze domestiche	1.107.525,19	79,08%
superfici totali utenze non domestiche	293.002,79	20,92%
	1.400.527,98	100,00%

IPOTESI ARTICOLAZIONE UD/UND SU PRODUZIONE TEORICA		
Produzione teorica totale UD (1 kg/giorno/ab equivalente DPR 158 x 365)		
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	1.216.998,65	
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	1.557.909,87	
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	1.195.694,72	
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	911.222,20	
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	296.489,78	
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	183.596,52	
	5.361.911,75	69,27%
Produzione teorica totale UD (kg/mq/anno)		
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	57.515,18	
2 - Cinematografi e teatri	1.177,50	
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	357.217,25	
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	28.799,39	
5 - Stabilimenti balneari	0,01	
6 - Esposizioni, autosaloni	107.093,91	
7 - Alberghi con ristorante	61.586,93	
8 - Alberghi senza ristorante	45.729,30	
9 - Case di cura e riposo	39.662,51	
10 - Ospedale	0,01	
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	360.659,25	
12 - Banche ed istituti di eredito	87.823,59	
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni dur	192.337,13	
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	20.306,23	
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, ant	4.295,20	
16 - Banchi di mercato beni durevoli	9.613,88	
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	35.983,26	
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	19.123,38	
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	61.380,99	
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	149.946,00	
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	249.002,66	
23 - Mense, birrerie, amburgherie	45.981,60	
24 - Bar, caffè, pasticceria	122.309,01	
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	101.251,35	
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	9.222,40	
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25.596,20	
28 - Ipermercati di generi misti	44.045,19	
29 - Banchi di mercato genere alimentari	11.735,87	
30 - Discoteche, night-club	5.033,19	
AGRITURISMI AFFITTACAMERE CON SOMM.NE PASTI	52.804,65	
CASE VACANZA SENZA SOMM.NE PASTI	43.875,00	
AGRITURISMI SENZA SOMM.NE PASTI	27.877,20	
	2.378.985,21	30,73%
	7.740.896,96	100,00%

copia informatica per consultazione

Costi da ripartire:	€	4.249.607,00	100,00%
Quota utenze domestiche	€	2.489.003,45	58,57%
Quota utenze non domestiche	€	1.760.603,55	41,43%
	€	4.249.607,00	100,00%
UD copertura costi fissi	€	1.053.792,60	24,80%
UD copertura costi variabili	*€*	*1.435.210,85*	*33,77%*
UND copertura costi fissi	€	451.625,40	10,63%
UND copertura costi variabili	*€*	*1.308.978,15*	*30,80%*
	€	4.249.607,00	100,00%
UD copertura costi fissi	€	1.053.792,60	24,80%
UND copertura costi fissi	*€*	*451.625,40*	10,63%
UD copertura costi variabili	€	1.435.210,85	*33,77%*
UND copertura costi variabili	*€*	*1.308.978,15*	*30,80%*
	€	4.249.607,00	100,00%
Quota costi fissi	€	1.505.418,00	35,42%
Quota costi variabili	€	2.744.189,00	64,58%
	€	4.249.607,00	100,00%

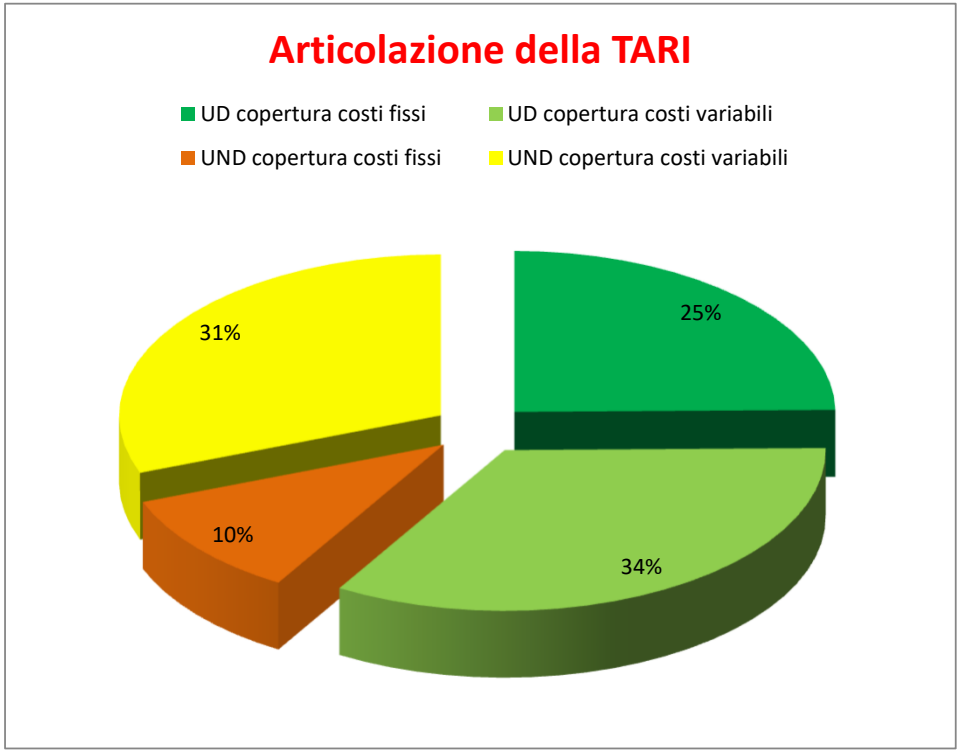

copia informatica per consultazione

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

Totale costi	€ 4.249.607,00	Totale costi Fissi	€ 1.505.418,00	Totale costi Variabili	€ 2.744.189,00
		Quota UD Costi Fissi (70,00%)	€ 1.053.792,60	Quota UD Costi Variabili (52,30%)	€ 1.435.210,85

PARTE FISSA

Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche € 1.053.792,60

	superfici	*coefficiente fisso DPR 158*	*superfici riparametrate*	*ripartizione costi fissi per classe di abitanti*	*Tariffa fissa €/mq.*
Superficie totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	357.017,06	0,86	307.034,68	€ 303.519,07	0,85015
Superficie totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	340.464,37	0,94	320.036,51	€ 316.372,03	0,92924
Superficie totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	210.929,99	1,02	215.148,59	€ 212.685,10	1,00832
Superficie totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	146.668,03	1,1	161.334,84	€ 159.487,52	1,08740
Superficie totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	34.406,44	1,17	40.255,53	€ 39.794,60	1,15660
Superficie totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	18.039,30	1,23	22.188,34	€ 21.934,28	1,21592
	1.107.525,19		1.065.998,48	€ 1.053.792,60	

PARTE VARIABILE

Totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche € 1.435.210,85

	numero utenze per classe	*coefficiente scelto DPR 158*	*numero utenze riparametrato*	*ripartizione costi variabili per classe di abitanti*	*Tariffa variabile €/utenza*
Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	3.334	1,00	3.334,24	€ 325.751,29	97,69873
Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	2.668	1,60	4.268,25	€ 417.002,23	156,31797
Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	1.638	2,00	3.275,88	€ 320.048,92	195,39746
Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	1.135	2,20	2.496,50	€ 243.904,79	214,93720
Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	280	2,90	812,30	€ 79.360,75	283,32631
Numero totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	148	3,40	503,00	€ 49.142,87	332,17568
	9.203		14.690,17	€ 1.435.210,85	

copia informatica per consultazione

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Totale costi	€	4.249.607,00	Totale costi Fissi	€	1.505.418,00	Totale costi Variabili	€ 2.744.189,00
			Quota UND Costi Fissi (30,00%)	€	451.625,40	Quota UND Costi Fissi (47,70%)	€ 1.308.978,15

PARTE FISSA

Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche € 451.625,40

	superfici assoggettabili	*coefficiente scelto DPR 158*	*superfici riparametrate*	*ripartizione costi in classi di attività*	***Tariffa Fissa 2024***
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	11.945,00	*0,52*	6.211,40	11.469,69	0,96021
2 - Cinematografi e teatri	300,00	*0,43*	127,50	235,44	0,78479
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	89.304,31	*0,43*	38.400,85	70.909,26	0,79402
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4.047,70	*0,78*	3.136,97	5.792,58	1,43108
5 - Stabilimenti balneari	0,00	*0,56*	0,00	0,00	1,03407
6 - Esposizioni, autosaloni	26.313,00	*0,45*	11.709,29	21.621,83	0,82172
7 - Alberghi con ristorante	5.003,00	*1,08*	5.403,24	9.977,38	1,99428
8 - Alberghi senza ristorante	4.870,00	*1,02*	4.967,40	9.172,57	1,88349
9 - Case di cura e riposo	4.831,00	*0,89*	4.299,59	7.939,43	1,64343
10 - Ospedale	0,00	*1,26*	0,00	0,00	2,32666
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	32.130,00	*1,22*	39.198,60	72.382,34	2,25280
12 - Banche ed istituti di eredito	11.131,00	*0,86*	9.572,66	17.676,44	1,58804
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri b	19.516,70	*1,07*	20.882,87	38.561,36	1,97581
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.841,00	*1,20*	2.209,20	4.079,41	2,21587
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr	590,00	*0,79*	466,10	860,68	1,45878
16 - Banchi di mercato beni durevoli	783,85	*1,34*	1.046,44	1.932,30	2,46515
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3.724,98	*1,05*	3.911,22	7.222,29	1,93888
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist	2.593,00	*0,74*	1.918,82	3.543,21	1,36645
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6.889,00	*0,87*	5.993,43	11.067,19	1,60650
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	*0,32*	0,00	0,00	0,59090
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	29.840,00	*0,43*	12.831,20	23.693,51	0,79402
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6.638,74	*3,25*	21.575,92	39.841,10	6,00130
23 - Mense, birrerie, amburgherie	1.428,00	*3,50*	4.998,00	9.229,08	6,46294
24 - Bar, caffè, pasticceria	4.395,26	*2,45*	10.768,38	19.884,40	4,52406
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alime	5.741,50	*1,92*	10.994,97	20.302,81	3,53615
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	524,00	*1,92*	1.003,46	1.852,94	3,53615
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	658,00	*4,23*	2.783,34	5.139,59	7,81092
28 - Ipermercati di generi misti	2.778,00	*1,73*	4.792,05	8.848,78	3,18531
29 - Banchi di mercato genere alimentari	253,75	*5,03*	1.276,36	2.356,86	9,28817
30 - Discoteche, night-club	426,00	*1,29*	547,41	1.010,82	2,37282
AGRITURISMI AFFITTACAMERE CON SOMM.NE PASTI	5.307,00	*1,08*	5.731,56	10.583,64	1,99428
CASE VACANZA SENZA SOMM.NE PASTI	5.625,00	*0,85*	4.781,25	8.828,84	1,56957
AGRITURISMI SENZA SOMM.NE PASTI	3.574,00	*0,85*	3.037,90	5.609,65	1,56957
	293.002,79		244.577,38	€ 451.625,40	

copia informatica per consultazione

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE VARIABILE

Totale costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche € 1.308.978,15

	superfici assoggettabili	*parametro kg/mq. anno scelto DPR 158*	*kg./anno ottenuti*	*ripartizione costi per classe di attività*	***Tariffa Variabile 2024***
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	11.756,60	*4,82*	56.608,03	38.307,16	3,25835
2 - Cinematografi e teatri	300,00	*3,93*	1.177,50	796,82	2,65608
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	69.240,61	*4,00*	276.962,45	187.422,94	2,70684
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4.047,70	*7,12*	28.799,39	19.488,80	4,81478
5 - Stabilimenti balneari	0,00	*5,15*	0,01	0,00	3,48167
6 - Esposizioni, autosaloni	25.516,60	*4,07*	103.852,56	70.277,95	2,75421
7 - Alberghi con ristorante	5.003,00	*12,31*	61.586,93	41.676,42	8,33029
8 - Alberghi senza ristorante	4.702,00	*9,39*	44.151,78	29.877,90	6,35430
9 - Case di cura e riposo	4.322,80	*8,21*	35.490,19	24.016,52	5,55578
10 - Ospedale	0,00	*11,61*	0,01	0,01	7,85659
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	31.244,45	*11,23*	350.718,95	237.334,62	7,59606
12 - Banche ed istituti di eredito	11.105,95	*7,89*	87.625,95	59.297,25	5,33923
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri b	13.622,70	*9,86*	134.251,76	90.849,35	6,66897
14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.841,00	*11,03*	20.306,23	13.741,41	7,46410
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr	590,00	*7,28*	4.295,20	2.906,60	4,92644
16 - Banchi di mercato beni durevoli	783,85	*12,27*	9.613,88	6.505,80	8,29983
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3.724,98	*9,66*	35.983,26	24.350,19	6,53701
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist	2.576,20	*7,38*	18.999,48	12.857,11	4,99073
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6.889,00	*8,91*	61.380,99	41.537,06	6,02948
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	*4,25*	0,00	0,00	2,87432
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	29.529,20	*5,03*	148.384,23	100.412,92	3,40046
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4.747,10	*37,51*	178.051,75	120.489,20	25,38166
23 - Mense, birrerie, amburgherie	1.045,20	*32,20*	33.655,44	22.774,93	21,79003
24 - Bar, caffè, pasticceria	3.500,26	*27,83*	97.403,56	65.913,85	18,83112
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alime	1.072,40	*17,64*	18.911,77	12.797,77	11,93376
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	371,60	*17,60*	6.540,16	4.425,78	11,91008
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	536,80	*38,90*	20.881,52	14.130,71	26,32397
28 - Ipermercati di generi misti	0,00	*15,86*	0,02	0,01	10,72922
29 - Banchi di mercato genere alimentari	253,75	*46,25*	11.735,87	7.941,77	31,29778
30 - Discoteche, night-club	196,80	*11,82*	2.325,19	1.573,48	7,99532
AGRITURISMI AFFITTACAMERE CON SOMM.NE PASTI	3.396,60	*9,95*	33.796,17	22.870,17	6,73325
CASE VACANZA SENZA SOMM.NE PASTI	4.537,50	*7,80*	35.392,50	23.950,42	5,27833
AGRITURISMI SENZA SOMM.NE PASTI	1.980,40	*7,80*	15.447,12	10.453,20	5,27833
	248.435,05		1.934.329,84	€ 1.308.978,15	

copia informatica per consultazione

Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

PARERE N. 10/2024

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione n. 646 del 29/03/2024 del Consiglio Comunale di DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024, APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI K RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E SCADENZE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 22 (ventidue) del mese di Aprile, l'Organo di Revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa (SI), nominato con delibera consiliare n. 100 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge e composto dal Dott. Caprili Alessandro, Presidente, dalla Dott.ssa Sanpaolesi De Falena Alice e dal Dott. Agnelli Alessandro revisori, riunitosi in modalità telematica, procede alla verifica della proposta di deliberazione n. 646 del 29/03/2024 avente ad oggetto: *" DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024, APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI K RIDUZIONI AGEVOLAZIONI E SCADENZE*

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione n. 646 del 29/03/2024 del Consiglio Comunale per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";
- al comma 683 dispone che "*il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia* [...]";

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

VERIFICATO che nell'elaborazione di cui all'all. A al suddetto atto vengono determinate le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, che garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

copia informatica per consultazione

Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

PRESO ATTO che vengono confermati per l'anno 2024 per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb, così per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd, già approvati con delibera del Consiglio Comunale per l'anno 2023, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3 a) e 3 b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999;
VISTA la ripartizione dei costi stabilita quota fissa e quota variabile per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, sono state elaborate per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO lo Statuto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione n. 646 del 29/03/2024 avente ad oggetto: *" DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024, APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI K RIDUZIONI AGEVOLAZIONI E SCADENZE*

Colle di Val d'Elsa, 22/04/2024

p. IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Caprili Alessandro _____

Dott.ssa Sanpaolesi De Falena Alice _____

Dott. Agnelli Alessandro _____

firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

copia informatica per consultazione

Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 646/2024

OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024, APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI K RIDUZIONI AGEVOLAZIONI E SCADENZE

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 22/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI

COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 646/2024

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI
Parere di regolarità contabile
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto … ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Colle di Val d'Elsa, 22/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 23/04/2024
N. 35 DEL 23/04/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024, APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI K RIDUZIONI AGEVOLAZIONI E SCADENZE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 29/05/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. BUCCIARELLI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione